

||| Le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

In breve

Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la "legge di bilancio 2019", in vigore dall'1.1.2019.

In dettaglio

Rivalutazione dei beni d'impresa - Riapertura

Beni rivalutabili

Sono rivalutabili i beni, materiali ed immateriali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017. Sono esclusi i beni merce e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:

- || al 16%, per i beni ammortizzabili;
- || al 12%, per i beni non ammortizzabili.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- || dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali;
- || dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Abrogazione dell'ACE

Dal 2019 l'agevolazione è soppressa. L'agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%, rispetto a quello dell'1,6% applicato per il periodo d'imposta precedente. Sarà, inoltre, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018 (esse derivano da incrementi di patrimonio netto non sfruttati in quanto il reddito d'impresa era inferiore a quello

agevolabile, o l'impresa era in perdita).

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione

Soggetti beneficiari

Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni).

Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

Calcolo dell'agevolazione

Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a

quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- || degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
- || del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- || gli immobili;
- || i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR;
- || i beni immateriali.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti "solari").

Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche

La maggior deduzione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

- || l'ordine risulti accettato dal venditore;
- || sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Nuova misura della maggiorazione

Dal 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

- || 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- || 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- || 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggior deduzione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Introduzione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax"), in sostituzione dell'imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 - 1019 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore.

Ambito di applicazione oggettivo

La nuova imposta si applica esclusivamente sui ricavi

derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- || veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- || messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- || trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Sono comunque esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta i servizi "infragrupo", ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Misura e applicazione dell'imposta

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Disposizioni attuative

Si demanda ad un apposito decreto interministeriale l'approvazione delle disposizioni di attuazione della nuova imposta, da emanare entro l'1.5.2019. Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente applicativi, si rinvia ad uno



o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:

- || per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- || per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
- || per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- || per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- || per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Decorrenza

In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari".

Modifica del regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni

Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 10%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti "solari"). Per il 2018, quindi, i soggetti in esame possono dedurre soltanto le svalutazioni e le perdite su crediti "correnti" in base alla disciplina "a regime", ma non la quota di competenza delle

svalutazioni e delle perdite su crediti "pregresse". Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.

Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

Viene stabilito che, ai fini IRES e IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti, previsto dall'IFRS 9 (§ 5.5), iscritti in bilancio in sede di prima adozione dello stesso IFRS, sono deducibili per:

- || il 10% del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (2018, per i soggetti "solari");
- || il restante 90%, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (vale a dire, dal 2019 al 2027, per i soggetti "solari").

Entrata in vigore dell'IFRS 9

L'IFRS 9 si applica a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci l'1.1.2018 o successivamente.

Soggetti interessati

La novità interessa i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106 co. 3 del TUIR, vale a dire:

|| gli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie);

|| le assicurazioni, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati.

Decorrenza

In deroga all'art. 3 della L. 212/2000, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della medesima legge, cioè precedenti al 2019, per i soggetti "solari".

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

Viene concessa la facoltà di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS ai soggetti in precedenza obbligati all'utilizzo di detti principi, ove i loro titoli non siano quotati in un mercato regolamentato.

Interessi passivi sostenuti da società immobiliari

Vengono ripristinate le disposizioni agevolative che consentono di non assoggettare ai limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del TUIR (legati all'ammontare degli interessi attivi e del ROL) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per

le società immobiliari di gestione.

Tali disposizioni agevolative erano state soppresse dal 2019 a seguito del recepimento della direttiva 2016/1164/UE e, pertanto, a seguito dell'intervento della legge di bilancio 2019 continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura

E' consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore. A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):

|| un professionista abilitato (es. dottore

commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

|| il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applichi:

|| l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019;

|| l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019;

|| l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.



Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche

Misura differenziata in base alla tipologia di costi

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

Tetto massimo

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Spese per materiali e forniture

L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Obblighi di certificazione

L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle

attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari"), mentre quelle concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").

Norma interpretativa

Con riferimento all'art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato, per il 2019, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0. Viene tuttavia modificata la misura dell'agevolazione.

Piccole imprese

Alle piccole imprese l'agevolazione spetta:

- || nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- || nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Medie imprese

Per le medie imprese, l'agevolazione spetta:

- || in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- || nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Grandi imprese

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

- || in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- || nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

Raccolta di capitale per le PMI

Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:

- || integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l'art. 1 co. 5-novies del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme online che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
- || attraverso l'introduzione del co. 1-ter nell'art. 100-ter del DLgs. 58/98, modifica la

disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

Abrogazione del credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti

Viene abrogato l'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti "solari"), ha concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.

Decorrenza dell'abrogazione

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l'1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").

Detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative - Incremento

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

- || viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up innovative;

- || viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

Fondi di venture capital

Per favorire l'accesso al venture capital e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l'art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un meccanismo di esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di venture capital sia nel caso in cui gli investitori siano persone fisiche che giuridiche.

Ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 31 del DL 98/2011, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di venture capital.

Vengono definiti fondi per il venture capital gli OICR residenti in Italia che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:

- || sperimentazione (seed financing),
 - || costituzione (start-up financing),
 - || avvio dell'attività (early-stage financing) o sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing),
- e il residuo in PMI di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del DLgs. 58/98.

Imposta di registro - Retroattività della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86

Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro, applicando il previgente art.



20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell'1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all'1.1.2018.

Novità in materia di imposta di bollo

Viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale (ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 642/72) sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno. A seguito della modifica, l'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale è dovuto nella misura seguente:

- || 95% per il 2019 e il 2020 (per tali anni la misura resta invariata);
- || 100% dal 2021.

Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non

devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- || partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- || controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro

Viene istituita un'imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:

- || al rispetto di un limite di ricavi e compensi;
- || all'assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative. Il regime è fruibile da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell'intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d'imposta

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.

Imposizione sostitutiva

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo è applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell'IRAP, pari al 20%.

Esonero dalle ritenute d'acconto

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

Adempimenti contabili e fiscali

Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.

Esonero dalla qualifica di sostituto d'imposta

Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d'imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Esclusione da IVA

Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l'esonero

dall'IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario.

Conseguentemente, non vi è addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Fatturazione elettronica

A differenza del regime forfetario, l'applicazione del regime di favore in esame non esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.

Decorrenza

Il regime sarà operativo a decorrere dall'1.1.2020.

Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali

Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.

La disposizione, che modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.